



Comune di Mongrando

REGOLAMENTO COMUNALE SULLA VIDEO SORVEGLIANZA

adottato con delibera del consiglio comunale n. 7 del 29/03/2021

Indice

CAPO I

PRINCIPI GENERALI E FINALITA'

Art. 1 - Premessa

Art. 2 - Principi generali

Art. 3 - Definizioni

Art. 4 - Ambito di applicazione

Art. 5 - Finalità istituzionali di sistemi di video sorveglianza
Iniziative coordinate di controllo del territorio

Art. 6 - contrasto agli illeciti ambientali e in particolare all'abbandono dei rifiuti, definiti "foto
trappole

CAPO II

TRATTAMENTO E RACCOLTA DEI DATI

Art. 7 – Trattamento e conservazione dei dati

Art. 8 - Modalità e caratteristiche tecniche dell'impianto

Art. 9 - Luogo della conservazione delle immagini

Art. 10 - Comunicazione e diffusione dei dati

Art. 11 - Interessati

Art. 12 – Titolare del trattamento

Art. 13 - Persone autorizzate al trattamento dei dati tramite l'utilizzo del sistema di
videosorveglianza

Art. 14 – Responsabile del trattamento

CAPO III

DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Art. 15 – Diritti degli interessati

Art. 16 - Informativa di primo livello, ai sensi dell'art. 13 GDPR

Art. 17 – Informativa di secondo livello, ai sensi dell'art. 13 GDPR

Art. 18 - Pubblicità del Regolamento

Art. 19- Entrata in vigore

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 — Premessa

1. Le immagini riguardanti persone, qualora rendano possibile l'identificazione del soggetto a cui si riferiscono, costituiscono dati personali. La video sorveglianza incide sul diritto delle persone alla propria riservatezza.
2. Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di sistemi di video sorveglianza gestiti ed impiegati dal Comune di Mongrando nel territorio comunale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento.
3. Per tutto quanto non risulti dettagliatamente disciplinato nel presente Regolamento, si rinvia alle norme del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – Regolamento (UE) 2016/679 (c.d. *GDPR*), del Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali dell'8 Aprile 2010 e delle Linee Guida n. 3 del 29 gennaio 2020 dell'*European Data Protection Board (EDPB)*

Art. 2 - Principi generali

1. Le prescrizioni del presente Regolamento si fondano sui principi di liceità, necessità, proporzionalità.
2. Principio di liceità: Il trattamento è necessario in quanto connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento (art. 6, par. 1, lett. e del GDPR nonché in quanto necessario al perseguimento di un legittimo interesse del Comune o di terzi (la cittadinanza) (art. 6, par. 1, lett. f), così come previsto ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016 e del d. lgs. 196/2003 aggiornato al d.lgs. 101/2018
3. Principio di necessità: i dati raccolti saranno adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati
4. Principio di proporzionalità: nel commisurare la necessità del sistema di video sorveglianza al grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorra una effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di video sorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti quali controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi. La proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento.

Art. 3 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:

- a) **“trattamento”**: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione (art. 4 n. 2 GDPR);
- b) **“dato personale”**: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale (art. 4 n. 1 GDPR);
- c) **“titolare del trattamento”**: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali (art. 4, n. 7 GDPR);
- d) **“persone autorizzate al trattamento”**: chiunque agisca sotto l'autorità del titolare o del responsabile del trattamento (art. 29 GDPR);
- e) **“responsabile del trattamento”**: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento (art. 4, n. 8 GDPR);
- f) **“interessato”**: la persona fisica cui si riferiscono i dati personali;
- g) **“comunicazione”**: il dare conoscenza dei dati personali a soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- h) **“diffusione”**: il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- i) **“dato anonimo”**: il dato che non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- j) **“banca di dati”**: il complesso organizzato di dati personali formatosi presso la sala di controllo e trattato esclusivamente mediante riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, riguardano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transitano nell'area interessata.

Art. 4 – Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di raccolta, trattamento e conservazione di dati personali mediante sistemi di video sorveglianza attivati nel territorio urbano del Comune di Mongrando.
2. I dati raccolti per determinati fini (ad esempio ragioni di sicurezza, tutela del patrimonio) non possono essere utilizzati per scopi diversi e/o ulteriori (ad esempio pubblicità, analisi dei comportamenti di consumo), salvo esigenze di polizia e di giustizia.
3. È vietato utilizzare le immagini che, anche accidentalmente, dovessero essere assunte per finalità di controllo anche indiretto sull'attività professionale dei dipendenti, del rispetto dell'art. 4 della Legge 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei Lavoratori).

Art. 5 - Finalità istituzionali dei sistemi di video sorveglianza Iniziative coordinate di controllo del territorio

1. Le finalità perseguite mediante l'attivazione di sistemi di video sorveglianza sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali attribuite al Comune di Mongrando dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti comunali vigenti.
2. Il trattamento dei dati personali è effettuato ai fini di:
 - a) monitorare la regolare circolazione lungo le strade comunali e provinciali e statali;
 - b) controllare gli eventuali accessi limitati di auto in determinate zone del territorio comunale;
 - c) verificare le adiacenze di uffici comunali;
 - d) riprendere le immagini di specifici siti comunali oltre che gli accessi agli Uffici del Comune;
 - e) prevenzione e repressione dei reati sul territorio comunale;
 - f) Tutela del patrimonio, prevenzione di atti di vandalismo e danneggiamento a luoghi di sepoltura e di edifici di proprietà comunale o di aree pubbliche

Più nello specifico, l'impianto di videosorveglianza potrà essere impiegato - in conformità al punto 5.2 del Provvedimento dell'8 aprile 2010 del Garante per la protezione dei dati personali - per le attività di controllo volte ad accertare l'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose, solo se non risulta possibile, o si riveli non efficace, il ricorso a strumenti e sistemi di controllo alternativi. Analogamente, l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza è lecito se risultano inefficaci o inattuabili altre misure nei casi in cui si intenda monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti, la cui violazione è sanzionata amministrativamente (art. 13, del 24 novembre 1981 n. 689).

3. Il sistema di video sorveglianza comporta il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese televisive e che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transitano nell'area interessata.
4. Il Comune promuove ed attua, per la parte di competenza, politiche di controllo del territorio, integrate con organi istituzionalmente preposti alla sicurezza pubblica. A tal fine il Comune, previa intesa o su richiesta delle autorità di pubblica sicurezza e degli organi di polizia, può disporre l'utilizzo degli impianti comunali di video sorveglianza ai fini di prevenzione e repressione di atti delittuosi. I dati così raccolti vengono utilizzati esclusivamente dalle autorità ed organi anzidetti.
5. L'attività di videosorveglianza potrà essere svolta in concorso con le locali Centrali della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, in un'ottica di interconnessione agevolata, in generale, dall'ordinamento italiano e, in particolare, dall'Accordo della Conferenza Unificata del 24 gennaio 2018 e dal D.P.R. n. 15 del 15 Gennaio 2018 (art. 12).
6. Le finalità sono comunque quelle rispondenti alle funzioni istituzionali demandate all'Ente, previste in particolare dal D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dalla Legge 07 marzo 1986, n. 65 sull'ordinamento della Polizia Municipale, dal D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, dal D.lgs. 31 marzo 1998 n. 112, dalla Legge 24 luglio 2008 n. 125 recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica, nonché dallo Statuto e dai Regolamenti Comunali e secondo i limiti sanciti dalla normativa in materia di privacy e dal D.lgs. 18 maggio 2018 n. 51, dall'art. 6, commi 7 e 8 del D.L. 23 febbraio 2009, n. 11 e convertito nella L. 23 aprile 2009, n. 38 in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale.

7. Conformemente ai principi fondamentali sanciti dal Regolamento (UE) 2016/679 e, in particolare, dei principi di pertinenza e non eccedenza dei dati trattati rispetto agli scopi perseguiti, le telecamere sono state installate in modo tale da limitare l'angolo visuale delle riprese quando non necessario, evitando immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti

Art. 6. contrasto agli illeciti ambientali e in particolare all'abbandono dei rifiuti, definiti "foto trappole"

1. Le foto trappole (o telecamere modulari) sono sistemi di videosorveglianza che si basano sulla rilevazione di movimento all'interno di una determinata area di ripresa, sia di giorno che di notte, grazie a led infrarossi invisibili ad occhio umano. Le immagini video sono registrate e successivamente estrapolate dal dispositivo stesso o, eventualmente, trasmesse a distanza, grazie ad una rete gsm o wi-fi. Il dispositivo si attiva grazie ad un sensore al passaggio di un corpo. Esse sono utilizzate con lo scopo di contrastare l'abbandono di rifiuti o il loro errato/non autorizzato conferimento e devono essere posizionate nel territorio comunale con l'obiettivo di prevenire e/o reprimere tali azioni al fine di avviare le successive verifiche utili ad accertare eventuali violazioni amministrative e/o penali. L'attivazione del dispositivo, che è finalizzata ad attività di polizia giudiziaria e amministrativa, comporta gli obblighi d'informativa con cartelli posti prima del raggio d'azione della telecamera, secondo le prescrizioni del Regolamento Europeo 2016/679 nonché del presente Regolamento.
2. La decisione di installare tali dispositivi deriva dalla difficoltà di utilizzare alternativi sistemi di controllo e monitoraggio (ad esempio controllo tramite vigilanza) considerando le modalità, tipologie ed orario di deposito dei rifiuti. Le immagini video che sono ritenute utili ai fini di polizia giudiziaria o amministrativa verranno salvate su supporto informatico non trascrivibile e conservate secondo le finalità di cui presente Regolamento e nel rispetto dello stesso. Le altre immagini, non rilevanti ai fini di polizia giudiziaria o amministrativa, vengono sovrascritte automaticamente e, quindi, cancellate.

CAPO II

TRATTAMENTO E RACCOLTA DEI DATI

Art. 7 – Trattamento e conservazione dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
 - a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 5, e resi utilizzabili per operazioni non incompatibili con tali scopi;
 - c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti, o successivamente trattati;
 - d) conservati per un periodo non superiore **a sette giorni successivi alla rilevazione**, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività, chiusura di uffici o servizi, nonché nel caso in cui si debba rispondere ad una specifica richiesta investigativa dell'Autorità Giudiziaria, o di Polizia Giudiziaria. L'eventuale allungamento dei tempi di conservazione dev'essere valutato come eccezionale e, in ogni caso, la decisione può unicamente derivare dalla necessità scaturente da un evento già accaduto, o realmente incombente, oppure dall'esigenza di custodire o di consegnare una copia specificamente

richiesta dall'Autorità Giudiziaria, o dalla Polizia Giudiziaria, in relazione ad un'attività investigativa in corso.

- e) Il sistema impiegato è programmato in modo da operare al momento prefissato la sovrascrittura automatica delle immagini, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati.
- f) In caso di cessazione di un trattamento, per qualsiasi causa, i dati personali saranno distrutti.

Art. 8 – Modalità e caratteristiche tecniche dell'impianto

1. I dati personali sono raccolti attraverso riprese video effettuate da sistemi di telecamere a circuito chiuso installate lungo le strade di accesso al centro abitato, in corrispondenza dei principali svincoli, incroci, piazze, luoghi di sepoltura, immobili di proprietà comunale ubicati nel territorio urbano.

2. Le telecamere di cui al precedente comma consentono riprese video a colori, possono essere dotate di zoom ottico programmati, e le immagini verranno registrate in digitale su hard disk.

3. I sistemi di telecamere installate non consentono la video sorveglianza cd. dinamico-preventiva, possono cioè riprendere staticamente un luogo, ma non sono abilitate a rilevare percorsi o caratteristiche fisiognomiche o eventi improvvisi, oppure comportamenti non previamente classificati.

4. La registrazione è consentita:

- relativamente al sistema di video sorveglianza della viabilità, fatte salve le disposizioni di cui alla lettera d), all'art. 7, in forma non continuativa e limitatamente alla raccolta dei dati sulle infrazioni al codice della strada.
- relativamente al sistema di video sorveglianza in corrispondenza dei luoghi di sepoltura, degli edifici di proprietà comunale e delle aree pubbliche, o altri luoghi pubblici da individuare preventivamente, e limitatamente alla raccolta di dati per la tutela dal **rischio di atti vandalici**.
- relativamente al controllo di aree abusivamente impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose

5. Le immagini video registrate sono conservate per il periodo indicato all'art. 7, comma 1, lettera d) presso il Comando di Polizia Municipale. Al termine del periodo stabilito il sistema di videoregistrazione provvede in automatico alla loro cancellazione mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non utilizzabili i dati cancellati.

6. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi negli uffici della Polizia Municipale, dove può accedere il solo personale autorizzato.

7. Gli uffici di Polizia Municipale sono sistematicamente chiusi a chiave e dotata di sistema di anti intrusione da parte di estranei e comunque non accessibili al pubblico

8. L'impiego di attrezzature di registrazione digitali garantisce la sicurezza delle immagini registrate, in quanto visibili solo dal sistema compatibile che abbia le credenziali o i certificati necessari per decifrare i dati.

9. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati personali sono:

- a) distrutti;
- b) ceduti ad altro titolare purché destinati ad un trattamento in termini compatibili agli scopi per i quali i dati sono raccolti;
- c) conservati per fini esclusivamente istituzionali.

d) La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dal comma precedente lett. b) o di altre disposizioni di legge in materia di trattamento dei dati personali determina la loro inutilizzabilità, fatta salva l'applicazione di sanzioni disciplinari ed amministrative, e, ove previsto dalla vigente normativa l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

Art. 9 - Luogo della conservazione delle immagini

1. Il server per la videoregistrazione digitale è collocato in un locale chiuso a chiave ("sala di controllo") a cui potranno accedere il Sindaco in qualità di legale rappresentante del Comune (titolare del trattamento), e gli autorizzati al trattamento, indicati al successivo art. 13, istruiti sull'utilizzo dell'impianto e sul trattamento dei dati.
2. È ammesso l'accesso anche alla ditta fornitrice dell'impianto per eventuali interventi di manutenzione, riparazione e/o ripristino del sistema, dovutamente nominata Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 GDPR, come meglio specificato dall'art. 14 del presente Regolamento.
3. La sala di controllo è sistematicamente chiusa e sorvegliata nelle ore di apertura, è ubicata in locali non accessibili e/o visibili al pubblico nella parte adibita al controllo.

Art. 10 - Comunicazione e diffusione dei dati

1. I dati potranno essere comunicati soltanto ai soggetti espressamente incaricati (mediante lettere di incarico ex art. 29 GDPR) o nominati come Responsabili del trattamento (ex art. 28 GDPR)
2. I dati potranno essere inoltre comunicati a:
 - ✓ locali Centrali della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza
 - ✓ Autorità Giudiziaria o della Polizia Giudiziaria, in relazione ad un'attività investigativa in corso.
 - ✓ All'interessato del trattamento (in quanto oggetto delle riprese) che abbia presentato istanza di accesso alle immagini, previo accoglimento della relativa richiesta. L'accesso da parte dell'interessato, sarà limitato alle sole immagini che lo riguardano direttamente; al fine di evitare l'accesso ad immagini riguardanti altri soggetti, dovrà pertanto essere utilizzata una schermatura del video ovvero altro accorgimento tecnico in grado di oscurare i riferimenti a dati identificativi delle altre persone fisiche eventualmente presenti;
 - ✓ Ai soggetti legittimati all'accesso ai sensi e per gli effetti degli artt. 22 e ss. L. 241/90 e, in particolare, nei casi in cui, in ossequio alle previsioni di cui all'art. 24, comma 7, L. 241/90, l'accesso alle immagini sia necessario per curare o per difendere gli interessi giuridici del richiedente. L'accesso sarà garantito mediante l'utilizzo di tecniche di oscuramento dei dati identificativi delle persone fisiche eventualmente presenti non strettamente indispensabili per la difesa degli interessi giuridici del soggetto istante.
3. In ogni caso, la comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Mongrando a favore di soggetti pubblici è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamentare.
4. È comunque vietato divulgare o diffondere immagini, dati e notizie di cui si è venuti a conoscenza nell'utilizzo degli impianti.

Art. 11 – Interessati

I dati trattati interessano soggetti e/o mezzi di trasporto che transiteranno nelle aree videosorvegliate.

Art. 12 - Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati mediante visione e registrazione delle immagini delle telecamere è il Comune di Mongrando nella persona del Sindaco *pro tempore*, che:

- a) dovrà attuare tutte le precauzioni di natura tecnica, procedurale ed organizzativa per garantire il rispetto di trattamento secondo la legge e le misure di sicurezza volte ad impedire usi impropri dei dati;
- b) vigila sull'utilizzo dei sistemi e sul trattamento delle immagini e dei dati in conformità agli scopi perseguiti dal Comune ed alla normativa che disciplina la materia del trattamento dei dati personali e della videosorveglianza;
- c) custodisce le chiavi dell'armadio destinato alla conservazione delle registrazioni, nonché le password per l'utilizzo del sistema;
- d) impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte della ditta fornitrice ed incaricata alla manutenzione degli impianti;
- e) tiene un registro dell'impianto dove annotare gli accessi al sistema, i dati eventualmente assunti e quant'altro ritenga di annotare;
- f) può incaricare ed autorizzare, ai sensi dell'art. 29 GDPR, le persone che possono accedere alle immagini raccolte mediante il sistema di videosorveglianza come meglio indicato all'art. 11 del presente Regolamento, impartendo tutte le istruzioni idonee ad impedire il rischio della perdita della riservatezza, della integrità e della disponibilità delle immagini videoregistrate;
- g) ove dovessero essere rilevate immagini di fatti identificativi di ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale e del patrimonio, provvederà a darne immediata comunicazione agli organi competenti. In tali casi, in deroga alla puntuale prescrizione delle modalità di ripresa di cui al precedente articolo, l'incaricato del trattamento procederà, se possibile, agli ingrandimenti della ripresa delle immagini strettamente necessari e non eccedenti rispetto allo specifico scopo perseguito, nonché alla registrazione delle stesse su supporti ottici. Della eventuale attività di duplicazione dei dati registrati su supporto ottico, dovrà redigere annotazione compilando apposito registro. Le informazioni raccolte in caso di ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale possono essere comunicate solo agli organi di Polizia e all'Autorità Giudiziaria.

Art. 13 - Persone autorizzate al trattamento dei dati tramite l'utilizzo del sistema di videosorveglianza

1. Autorizzati ad utilizzare gli impianti e a visionare le registrazioni, nei casi in cui sia indispensabile per le finalità elencate all'art. 5, sono i soggetti di seguito individuati:
 - Il Responsabile del Servizio Polizia Municipale;
 - Agenti di Polizia Municipale in servizio effettivo presso l'Ufficio di Polizia Municipale di Mongrando;

- Agenti di Polizia di Stato in servizio e gli incaricati devono conformare la propria azione al pieno rispetto di quanto prescritto dalle leggi vigenti e dalle disposizioni del presente Regolamento.

2. Ciascuna delle eventuali persone autorizzate con lettera di incarico ex art. 29 GDPR:

- a) diverrà custode della password di accesso loro assegnata, dovendone garantire l'assoluta riservatezza;
- b) potrà trattare i dati personali ai quali hanno accesso, attenendosi scrupolosamente alle istruzioni impartite dal Sindaco o dal Responsabile dell'Ufficio di Polizia Locale con le lettere di autorizzazione loro consegnate ai sensi dell'art. 29 GDPR;
- c) nello svolgimento dell'attività, volta alla prevenzione dei reati e tutela del patrimonio tramite il sistema di videosorveglianza, dovrà scrupolosamente osservare i principi di liceità, necessità e proporzionalità, limitando i dettagli delle immagini alle reali necessità, predisponendo eventuali automatismi di ripresa, avendo cura di evitare luoghi ed accessi privati, luoghi di lavoro, luoghi di culto, alberghi, ospedali;
- d) non potrà effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato;
- e) deve annotare le operazioni compiute sul registro di cui alla lettera e) dell'art. 10 del presente Regolamento.

3. La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative, oltre che l'istaurazione di procedimento penale.

Art. 14– Responsabile del trattamento

Ai fini della fornitura, del corretto funzionamento e della manutenzione degli impianti, il Comune di Mongrando si avvarrà della collaborazione esterna di ditta specializzata (IRIDESGROUP srl Strada Antica per Biella, 19 13875 Ponderano (BI) – Via Sansovino 217 10151 Torino (TO) C.F./P.IVA 02042300026), svolgente prestazioni strumentali e subordinate alle scelte del Titolare del trattamento. Tale fornitore sarà nominato Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 GDPR con specifico contratto.

CAPO III DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Art. 15 – Diritti dell'interessato

1. In ogni momento, l'interessato potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del Titolare del trattamento, ai sensi del punto 3.5 del Provv. dell'8 aprile 2010 del Garante per la Protezione dei Dati ed ai sensi degli artt. 15 e ss. GDPR. In particolare, dietro presentazione di apposita istanza, l'interessato ha diritto di:
 - a) Art. 15 GDPR: ottenere dal Titolare la **conferma che sia o meno in corso un trattamento** di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti **informazioni**: le finalità del trattamento; le categorie di dati personali in questione; i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati; il periodo di conservazione dei dati personali previsto; l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al Titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento; il diritto di

proporre reclamo a un'autorità di controllo; qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine; l'esistenza di un processo decisionale automatizzato.

Quando la richiesta di un soggetto di voler ricevere una copia di una registrazione potrebbe ledere i diritti e le libertà di altri soggetti interessati, il Titolare potrebbe decidere di non accogliere l'istanza, al fine di evitare che altri soggetti possano essere identificati; tale decisione può essere intrapresa là dove vi sia un interesse reale ed attuale contrapposto a quello di richiedente. In ogni caso, il Titolare potrebbe utilizzare degli strumenti per coprire i volti di questi ultimi (ad esempio, tramite la modifica delle immagini, come *masking* o *scrambling*). Inoltre, il Titolare potrebbe non poter assecondare la richiesta di accesso qualora sia impossibile ritrovare l'immagine dell'interessato fra le moltissime registrate; per superare questo impedimento, l'interessato dovrebbe fornire delle specifiche in merito (punto 6. 1 delle Linee Guida 3/2019 dell'*European Data Protection Board*).

- b) Art. 17 GDPR: ottenere dal Titolare del trattamento la **cancellazione** dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo, se sussiste uno dei motivi seguenti: i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati; l'interessato si oppone al trattamento ai sensi dell'art. 21, par. 1, GDPR, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell'art. 21, par. 2, GDPR; i dati personali sono stati trattati illecitamente.

Il diritto di ottenere la cancellazione non si applica nella misura in cui il trattamento sia necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

- c) Art. 18 GDPR: ottenere dal Titolare del trattamento la **limitazione** del trattamento, quando ricorre una delle seguenti ipotesi: il trattamento è illecito, l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo; l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, par. 1, GDPR, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del Titolare del trattamento.

Se il trattamento è limitato, tali dati personali sono trattati, salvo che per la conservazione, soltanto con il consenso dell'interessato o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare i diritti di un'altra persona fisica o giuridica o per motivi di interesse pubblico rilevante dell'Unione o di uno Stato membro.

L'interessato, che ha ottenuto la limitazione del trattamento, è informato dal Titolare del trattamento prima che detta limitazione sia revocata.

- d) Art. 21 GDPR: **opporsi** in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, par. 1, lettere e) o f) GDPR. Il Titolare del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali, interrompendo immediatamente la videoregistrazione, ovvero assicurando che l'area monitorata è così circoscritta da non coinvolgere i dati personali dell'interessato, né quest'ultimo ha possibilità di accedervi perché non abilitato a farlo (punto 6.2.2. delle Linee Guida 3/2019 emanate dall'EDPB).

Il Titolare può negare all'interessato l'esercizio del diritto di opposizione, se dimostra che l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; in tal caso, le ragioni del Titolare dovranno essere comunicate all'interessato senza ritardo.

2. Le suddette istanze possono essere trasmesse al Titolare o al Responsabile del trattamento, anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica; costoro dovranno provvedere in merito entro i trenta giorni.

3. L'interessato può comunque inoltrare reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali

4. L'identità dell'interessato istante è verificata sulla base di idonei elementi di valutazione, anche mediante atti o documenti disponibili o esibizione o allegazione di copia di un documento di riconoscimento. La persona che agisce per conto dell'interessato esibisce o allega copia della procura, ovvero della delega sottoscritta in presenza di un incaricato o sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento dell'interessato.

Art. 16 – Informativa di primo livello, ai sensi dell'art. 13 GDPR

Il Comune di Mongrando in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 GDPR, provvederà ad affiggere la seguente segnaletica permanente all'accesso delle aree in cui sono concretamente posizionate le telecamere, attraverso appositi avvisi recanti la dicitura (punto 7.1 delle Linee Guida 3/2019 emanate dall'EDPB):

<p>ATTENZIONE! VIDEOSORVEGLIANZA</p> 	<p>TITOLARE DEL TRATTAMENTO E DATI DI CONTATTO</p> <p>Il Titolare del trattamento è il Comune di MONGRANDO, P. Iva 00392750022 con sede in MONGRANDO via Roma n.40 telefono 015666262 -mail segreteria@comune.mongrando.bi.it, pec: mongrando@pec.ptbiellese.it</p>
	<p>DATI DI CONTATTO RESPONSABILE PROTEZIONE DATI</p> <p>I dati di contatto pubblicati sul sito istituzionale http://www.comune.mongrando.bi.it/online/Home/Privacy.html</p>
	<p>FINALITÀ DELLAVIDEOSORVEGLIANZA</p> <p>a. monitorare la regolare circolazione lungo le strade comunali e provinciali e statali; b. controllare gli eventuali accessi limitati di auto in determinate zone del territorio comunale; c. verificare le adiacenze di uffici comunali; d. riprendere le immagini di specifici siti comunali oltre che gli accessi agli Uffici del Comune; e. prevenzione e repressione dei reati sul territorio comunale; f. Tutela del patrimonio, prevenzione di atti di vandalismo e danneggiamento a luoghi di sepoltura e di edifici di proprietà comunale o di aree pubbliche</p>
	<p>INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO CHE HANNO MAGGIORE IMPATTO SULL'INTERESSATO</p> <p>I dati verranno conservati per un periodo non superiore a sette giorni successivi alla rilevazione)</p>
<p>Art. 13 Reg. (UE) 679/2016 (GDPR) Per informazioni dettagliate su questa videosorveglianza, si prega di consultare l'informativa completa fornita dal titolare, attraverso una delle seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • presso la nostra sede • sul sito istituzionale del Comune 	<p>DIRITTI DEGLI INTERESSATI</p> <p>L'interessato può esercitare diversi diritti, in particolare quello di richiedere al Titolare del trattamento l'accesso o la cancellazione dei suoi dati personali (artt. 15 e ss. Regolamento UE 2016/679)</p>

Art. 17 – Informativa di secondo livello, ai sensi dell'art. 13 GDPR

L'informativa estesa, contenente tutte le informazioni di cui all'art. 13 GDPR, dev'essere resa disponibile in un luogo e/o tramite uno strumento facilmente accessibile agli interessati, prima che questi entrino nel raggio di azione del sistema di videosorveglianza: ad esempio, tramite pubblicazione sul sito web istituzionale del Comune (punto 7.2 delle Linee Guida 3/2019 emanate dall'EDPB).

Art. 18 - Pubblicità del Regolamento

Il presente regolamento viene pubblicato all'Albo Pretorio e potrà essere integrato o modificato con successivo provvedimento, in caso di variazione delle condizioni di applicazione.

Art. 19- Entrata in vigore

Il presente Regolamento, dopo l'acquisita esecutività della deliberazione del Consiglio comunale che lo approva, è pubblicato per quindici giorni all'Albo pretorio ed entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.